

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

SEDE DI PARMA

Motivi aggiunti

al Ricorso rubricato al n. 193/2017 RG

per Chiari Letizia, cf. CHRLTZ92M60F463P, residente in Reggio Emilia, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avvocato Benedetto De Seta (CF. DSTBDT60C28C352W), con studio in Catanzaro Via Gioacchino da Fiore n. 11 e recapito in Reggio Emilia Via A.Saffi n. 6/A, il quale indica per le comunicazioni e notifiche il numero di fax 0961 777586 e l'indirizzo di posta elettronica certificata b.[deseta@pec.it](mailto:deseta@pec.it)

contro

- Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Corradini, elettivamente domiciliata in Parma presso l'avv. Matteo Sollini;
- Scuole e Nidi di Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia- in persona del suo legale rappresentante, domiciliato presso la sede dell'istituzione in Reggio Emilia, in seguito anche solo Istituzione, non costituita in giudizio;
- Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e prova indetta dall'Istituzione Scuole e Nidi di Infanzia del Comune di Reggio Emilia indetta il 31 gennaio 2017 in esecuzione di deliberazione del CdA dell'istituzione del 16

- gennaio 2017, in persona del presidente, domiciliata in Reggio Emilia presso la sede dell'Istituzione, non costituita in giudizio;
- nonché contro, quali controinteressati, tutti i concorrenti collocati nella graduatoria definitiva della selezione pubblica per titoli e prova per il conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato al personale docente che opera nelle strutture dell'Istituzione del comune di Reggio Emilia, approvata in via definitiva il 7/9/2017, con notifica a mezzo pubblicazione sul sito web dell'amministrazione giusta autorizzazione del Presidente del collegio del 25 ottobre 2017; per l'annullamento,
  - della graduatoria definitiva della selezione pubblica per titoli e prova per il conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato al personale docente che opera nelle strutture dell'Istituzione del comune di Reggio Emilia, per il profilo di Educatore, approvata il 16 agosto 2017, rettificata con l'emendazione di alcuni errori e di scioglimento delle riserve relative ad alcuni candidati, in forza di determina direttoriale n. 82.17 del 7/9/2017, pubblicato nello stesso giorno;
  - di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi;
  - e per il consequenziale riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria medesima, nella posizione corrispondente ai titoli a lei competenti;

Fatto

Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto, previa declaratoria di sospensione, l'annullamento:

- del giudizio di non idoneità alla selezione pubblica, per titoli e prova, per il conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato al personale docente che opera nelle strutture dell'Istituzione Scuole e Nidi di Infanzia del Comune di Reggio Emilia per il profilo di educatore, reso a conclusione della prova teorica-pratica del 13 aprile 2017, comunicato alla ricorrente il 17 maggio 2017;
- del verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 5 aprile 2017, con indicazione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale e dei criteri di valutazione della prova teorico-pratica;
- di tutti gli atti presupposti, e/o consequenziali e/o connessi
- con vittoria delle spese di giudizio.

L'istanza di sospensione è stata discussa alla camera di consiglio del 27 settembre 2017 e, con ordinanza n. 114/2017 Reg. Provv. Cau., il Collegio ha accolto la richiesta cautelare, fissando l'udienza del 28 gennaio 2018 per la discussione del merito.

Con il presente atto la ricorrente è costretta a impugnare la graduatoria di merito, resa a conclusione dell'iter concorsuale, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inserita nella graduatoria.

Con decreto del 25 ottobre 2017, n. 126/2017, il Presidente, su istanza della ricorrente, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, dettando le procedure.

Non è altrimenti possibile la notificazione ai controinteressati che, negli atti forniti alla ricorrente a seguito di richiesta di accesso e negli atti pubblicati sul sito dell'amministrazione sono indicati solo con l'indicazione di nome e cognome, senza alcuna specificazione afferente la data di nascita e il comune di residenza, ove avrebbero potuto essere effettuate le opportune ricerche anagrafiche.

Le amministrazioni intime, pur a seguito di formale e specifica richiesta presso il procuratore costituito e a mezzo comunicazione all'indirizzo pec dell'Istituzione, hanno frapposto espresso diniego alla comunicazione dei dati necessari per la notificazione ad almeno uno dei controinteressati, per cui la ricorrente, entro il termine di cui all'ordinanza autorizzativa presidenziale, provvede alla richiesta di pubblicazione, sul sito internet dell'Istituzione, dell'avviso di notificazione per pubblici proclami unitamente a quanto altro disposto.

#### Motivi

La graduatoria ora impugnata è illegittima sia in via diretta sia in via derivata a causa della illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, in funzione dello stretto

nesso di presupposizione e di consequenzialità intercorrente tra il giudizio negativo reso dalla Commissione.

Infatti il giudizio “Non idonea”, reso al termine della prova teorica pratica, è palesemente illegittimo e da questo deriva consequenzialmente la illegittimità della graduatoria in cui, in maniera ingiusta, non è stata inserita la ricorrente.

La illegittimità degli atti, quindi, deriva in maniera palese dalle stesse motivazioni di ordine logico giuridico già esposte nel ricorso principale.

VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PARITA' DI TRATTAMENTO- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA'.

Il principio di ordine generale, che afferisce sia i concorsi che gli esami, tutti procedimenti amministrativi di accertamento di dati fattuali e di attribuzione di una qualifica giuridica, è che debba essere distinto tra il giudizio positivo e il giudizio negativo; il giudizio negativo, infatti, deve essere sempre adeguatamente motivato, in modo da permettere al candidato escluso di conoscere le motivazioni dell'esito negativo.

Se infatti il giudizio di idoneità è di per se stesso una valutazione positiva, il giudizio negativo deve essere sempre

accompagnato da adeguata valutazione descrittiva, sia pure sintetica; in mancanza, infatti, non è dato conoscere l'iter logico che ha seguito la commissione giudicatrice nella sua motivazione, le carenze e le deficienze dimostrate e non è possibile neppure una valutazione comparativa, rispetto alle prove e ai risultati degli altri concorrenti, svilendo di ogni interesse anche il diritto di accesso alle prove degli altri candidati, che pure è concesso.

Ormai deve ritenersi legittima la possibilità di espressione del giudizio solo in termini numerici, senza alcuna motivazione descrittiva, sia pure sintetica; la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il giudizio espresso solo numericamente è sufficiente a fornire adeguata motivazione quando sia accompagnato dalla predeterminazione di criteri e parametri di riferimento, sufficientemente specifici; in tale caso, il voto numerico, ancorato a parametri e criteri predeterminati assicura la necessaria chiarezza e graduazione del giudizio tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice, e contiene in se la motivazione dello stesso giudizio.

Nel caso di specie, il giudizio negativo espresso nei confronti di Chiari Letizia è privo di ogni e qualsiasi motivazione; non è stato espresso nessun giudizio, descrittivo o numerico che sia; il giudizio di "Non idoneo", al contrario, si manifesta come del tutto contraddittorio rispetto alle qualifiche personali della ricorrente.

Nel caso che ci occupa manca ogni giudizio valutativo, per cui la candidata è nella impossibilità di accertamento - a posteriori - dell'iter logico che la Commissione Giudicatrice ha seguito o che avrebbe dovuto seguire, per cui il giudizio di non idoneità appare quale frutto di un arbitrario ed incontrollato, e non controllabile, giudizio della commissione che non può essere integrato ovvero corretto con motivazioni rese posteriormente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Né il giudizio negativo può essere giustificato dal riferimento a specifici e predeterminati criteri di valutazione; infatti, quelli che vengono dichiarati Indicatori di valutazione, approvati nel corso della prima riunione della Commissione appaiono del tutto generici e, in ogni caso, non rappresentano uno strumento valutativo del possesso della candidata della professionalità richiesta nè, del resto, nel proprio giudizio, la commissione fa riferimento ai criteri medesimi.

Infatti "l'obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove in base a criteri predeterminati, impone conseguentemente di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto; diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi, si salterebbe il passaggio intermedio dell'applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri stessi e l'effetto di

autolimitazione che ne deriva” (Tar Veneto 21 gennaio 2002 n.137).

Dalla lettura dei criteri elaborati dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 5 aprile 2017, appare evidente la loro genericità e il mancato riferimento ad ogni criterio valutativo specifico; nel giudizio finale tali criteri, per quanto generici e superficiali, non vengono in alcun modo citati; in ogni caso, che i detti Indici di valutazione siano del tutto formali e priva di ogni effettiva valenza emerge dalle modalità di svolgimento della prova; infatti, in meno di dieci minuti, in un colloquio di gruppo, non è possibile valutare la idoneità professionale di una candidata che dovrebbe fare riferimenti teorici pertinenti, produrre una analisi dei vari punti di vista, intervenire in maniera originale e pertinente al fine di proporre una soluzione del caso concreto proposto.

In ogni caso, dalla lettura del verbale della prova d'esame, nulla è da evincere; non è indicato se Chiari Letizia ha parlato o meno, se ha proposto una soluzione del caso concreto del tutto insostenibile, se non è stata in grado di proporre una qualsiasi soluzione; del pari, e l'analisi comparativa è pienamente ammissibile in tale tipo di giudizio, dalla lettura degli atti prodotti dalla commissione non è dato conoscere se e quali altre concorrenti hanno proposto soluzioni concrete, hanno esposto in maniera pertinente i principi teorici e quanto altro richiesto.



E' ovvio quindi che, in tale situazione, con criteri predeterminati solo generici, giudizio positivo e negativo privo di ogni riferimento ai criteri medesimi, mancanza di qualsiasi forma di motivazione del giudizio valutativo (anche solo numerica) è ovvio che la valutazione, positiva o negativa che sia, deve ritenersi del tutto arbitraria e priva di ogni possibilità di controllo.

\* \* \*

Arbitraria e illogica appare inoltre la decisione della Commissione, assunta nella riunione del 5 aprile 2017, di procedere preliminarmente alla prova pratica-teorica e, all'esito, alla valutazione dei titoli; è impossibile infatti dimostrare, nel corso di un colloquio di gruppo, da sostenere unitamente ad altri candidati scelti in maniera del tutto causale (ordine alfabetico) il possesso di una sufficiente professionalità nel ruolo e per le mansioni richieste, in mancanza di una preliminare valutazione dei titoli professionali richiesti per l'attività da espletare; la stessa possibilità per la commissione di procedere ad un colloquio integrativo, svincolato da ogni obbligo di motivazione (e nei fatti esercitato in maniera del tutto apodittica) è sicuramente illegittimo; nella elencazione delle modalità di svolgimento della prova di esame non viene indicato nessun criterio a cui la commissione avrebbe dovuto attenersi nella scelta o meno di un colloquio integrativo, nel

contenuto dello stesso, nelle modalità di svolgimento, nell'obiettivo da raggiungere.

Inoltre, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, le modalità di svolgimento del detto colloquio integrativo appaiono sicuramente viziate da assoluta mancanza di trasparenza e pubblicità; infatti, mentre la prova teorico-pratica si è svolta, per come già detto, in gruppo, i colloqui integrativi si sono svolti a "porte chiuse", senza alcuna possibilità per gli altri candidati di conoscerne il contenuto, le modalità di svolgimento e l'esito.

\* \* \*

E' inoltre contraddittorio il giudizio della Commissione Giudicatrice tenendo conto del fatto che Chiari Letizia, nel corso dell'ultimo triennio (e fino al 30 giugno 2017, data di chiusura dell'attuale anno scolastico), ha continuativamente svolto l'attività di supplente nelle scuole di infanzia (All.5).

La ricorrente ha sempre espletato la sua attività, in tutte le occasioni in cui è stata richiesta, in maniera precisa e puntuale; in tutto il triennio in cui è stata chiamata a sostituire docenti assenti, non ha mai subito alcun richiamo, non le è stata contestata alcuna mancanza, non ha mai subito alcuna critica per il suo operato, per cui il giudizio sulla sua idoneità è da trarre dalla valutazione del precedente servizio prestato e non già da un colloquio di gruppo di pochi minuti.

Paradossalmente, anche dopo che la commissione la aveva giudicata “non idonea”, la ricorrente è stata chiamata con continuità (quasi ogni giorno) a prestare la propria attività, senza ricevere alcuna censura e dimostrando nei fatti il possesso della idoneità professionale negata in maniera illegittima dalla Commissione Giudicatrice.

\* \* \*

E' ovvio che l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo e nel presente atto avrebbe come effetto il travolgimento e l'annullamento della graduatoria definitiva nella parte in cui non prevede l'inserimento della ricorrente tra i candidati idonei, per cui l'amministrazione sarà tenuta all'approvazione di nuova graduatoria in cui venga ricompresa, nella posizione a lei competente, Chiari Letizia.

Si insiste quindi per l'accoglimento delle domande esposte.

In via istruttoria si produce copia della graduatoria definitivamente pubblicata, previa valutazione delle posizioni ammesse in sospeso e con la correzione di alcuni errori, il 7 settembre 2017.

Si dichiara che il presente atto ha valore indeterminato e presenta identità sostanziale con il contenuto del ricorso introduttivo rubricato al n. 193/2017 e non amplia il thema decidendum, per cui non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Catanzaro, 26 ottobre 2017

avv. Benedetto De Seta

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Oggi            ottobre 2017, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, richiesto come in atti, ho notificato l'atto che precede a

COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco in carica, presso il procuratore costituito avv. Annalisa Corradini nel domicilio eletto in Parma - Borgo Antini n. 3 - presso lo studio dell'avv. Matteo Sollini mediante spedizione di copia a mezzo racc. ar

- Scuole e Nidi di Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia- in persona del suo legale rappresentante, domiciliato presso la sede in Reggio Emilia Via Guido da Castello n. 12 mediante
  
- Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e prova indetta dall'Istituzione Scuole e Nidi di Infanzia del Comune di Reggio Emilia indetta il 31 gennaio 2017 in esecuzione di deliberazione del CdA dell'istituzione del 16 gennaio 2017, in persona del presidente, domiciliata in Reggio Emilia presso la sede dell'Istituzione alla Via Guido da castello n. 12 mediante